

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI POSTUA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 11/11/2021

OGGETTO: Ricognizione Società partecipate ai sensi TUSP art. 20

L'anno **duemilaventuno** il giorno **Undici** del mese di **Novembre** alle ore **18,00** nella Sala riservata per le riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria di Prima Convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	D'ALBERTO Rosa Donatella	SI		9	PASQUARIO Karen	SI	
2	GIGLIO Francesco	SI		10	Abate Gael	SI	
3	PATROSSO Maria Cristina	SI		11	ALBANESE Francesco	SI	
4	TRAVOSTINO Paolo	SI					
5	BALOSSETTI Mauro		SI				
6	BERTALLO Clarissa		SI				
7	FORTUNA Giulio	SI					
8	SPINAZZI Maria Teresa	SI				9	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale GARAVAGLIA Dott. Tiziano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti la sig.ra D'ALBERTO Rosa Donatella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie art. 20 D.lgs 19/08/2016 n. 175 e ss.mm.ii. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

premesso che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

premesso che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28/09/2017 con deliberazione n.18 ;

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Postua risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

A.T.A.P SpA con una quota di 0,064%;

Cordar Valsesia con una quota di 0,0004%;

Gal Terre del Sesia con una quota del 2%;

Partecipazioni indirette detenute attraverso ATAP S.p.A.:

EXTRA.TO S.c.a.r.l. Quota di partecipazione detenuta dalla tramite: 2,56%

preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio segreteria ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2020** allegato alla presente (**Allegato A**);

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

VISTO. Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL) da parte del Segretario Comunale.

E to Dr. Tiziano Garavaglia;

Ciò premesso, votando in forma palese con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di approvare il **Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie** possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU,

con ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

IL SINDACO
f.to D'ALBERTO Rosa Donatella

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GARAVAGLIA Dott. Tiziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 37 del registro pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
24 GEN, 2022 Come prescritto dall'art. 124, comma 1° del T.U. Enti Locali approvato con D.lvo n. 267/2000

Postua, li 24 GEN, 2022

Il Messo Comunale

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno _____ trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma del T.U. Enti Locali approvato con D. L.vo 267 del 18.08.2000);

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. Enti Locali D. L.vo 267 del 18.08.2000 per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Postua,

Il Segretario Comunale
GARAVAGLIA Dott. Tiziano

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Garavaglia Dott. Tiziano